



COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

Nr. 16 data 07/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Agosto, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio, previa regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1^a convocazione.

Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome e Cognome	Carica Istituzionale	Presente	Assente
CASTELLI GIUSEPPE	Presidente	X	
PECORARO SIMONE	Vice Presidente	X	
CARBONE GIUSEPPE	Consigliere Anziano	X	
CANNELLA GIUSEPPE	Consigliere	X	
MILAZZO FRANCESCA	Consigliere	X	
LO BUE ROSA MARIA	Consigliere	X	
RAIMONDI GIUSEPPA	Consigliere	X	
VALLONE ROSARIO GIOVANNI	Consigliere		X
ZIMMARDI ARIANNA	Consigliere	X	
TESSITORE NICOLO'	Consigliere		X
LA CORTE VINCENZO GIUSEPPE	Consigliere		X
PECORARO GIOVANNI	Consigliere	X	
		Consiglieri Presenti N°9	Consiglieri Assenti N°3

Assume la presidenza CASTELLI GIUSEPPE, il quale constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA, la quale provvede alla redazione dell'allegato verbale.

La seduta è Pubblica

Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

ROSA MARIA LO BUE,ARIANNA ZIMMARDI,GIOVANNI PECORARO

Per l'Amministrazione Comunale è presente il Sindaco Luigi Vallone.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- la “nuova IMU”, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 739-783, della Legge n. 160/2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2014 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

- 0.4 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 1,06% per le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nella categoria catastale D (escluso D10);
- 0,95% per tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

CHE le aliquote di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2014 sono state confermate di anno in anno fino al 2019;

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 01/09/2014 sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti aliquote TASI

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze escluse cat. A/1-A/8 e A/9	2,5 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	Azzerata
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	Azzerata
Aliquota per le aree edificabili	Azzerata

Che le aliquote di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 01/09/2014 sono state confermate anche per l'anno 2015;

CHE l'art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha sancito l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. immobili di lusso);

Dato atto che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

-al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

-al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

-al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

-al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

-il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

-che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura “base”.

Tenuto conto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 760.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- 2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,95 per cento;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,95 per cento.

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali [...]”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che: *“per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.”*;

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo

172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Che l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:

-l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*.

Visto lo schema del regolamento comunale per la disciplina della nuova imposta municipale propria, da approvare con deliberazione del Consiglio comunale.

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote della nuova IMU relative all'anno 2020, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile positivi espressi sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

VISTO lo Statuto Comunale

SI PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE

- Di approvare le seguenti aliquote della nuova IMU per l'anno 2020:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,4 per cento;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- 2) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,95 per cento;
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,95 per cento.
 - Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
- Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 6.

Il Responsabile del Procedimento

Rag. Adriana Comparetto

Il Proponente

Il Sindaco
Vallone Luigi

PARERE TECNICO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;

Data 20/07/2020

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

PARERE CONTABILE

- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;

Data 20/07/2020

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'allegato verbale di seduta dal quale risulta la discussione e la votazione, parte integrante del presente atto;

DELIBERA

di approvare la proposta su estesa e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con le motivazioni e il dispositivo di cui alla proposta stessa.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Il Segretario Generale
DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA

Il Presidente
CASTELLI GIUSEPPE

Il Consigliere anziano
CARBONE GIUSEPPE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché dal regolamento per l'accesso agli atti.

Verbale de deliberazione C.C. n. 16 del 07/08/2020

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione avente per oggetto : “Approvazione Aliquote e detrazioni nuova IMU Anno 2020 ”, e invita il Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Comparetto a relazionare sulla proposta.

Il Rag. Comparetto illustra l’argomento e risponde ai chiarimenti richiesti dal Consigliere Cannella.

Non essendoci altri interventi il Presidente invita a votare per alzata di mano.

Si ottiene il seguente risultato :

Presenti 9

Astenuti 1 (Cannella Giuseppe)

Votanti 8

Voti favorevoli 8

Successivamente il Presidente invita a votare per alzata di mano per l’immediata esecuzione.

La votazione ottiene il seguente risultato

Presenti 9

Astenuti 1 (Cannella Giuseppe)

Votanti 8

Voti favorevoli 8